



9

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PADOVA

SEZIONE 1 Via Rezzonico 31 - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

Avv. GINO ZAMBIANCO
VIA ASOLANA N. 51
31010 FONTE
TV

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **4924/2015** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **BAGNI CECILIA**

Depositata Sentenza Numero: **250/2016** in data : **07/03/2016**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:
GINO ZAMBIANCO

Resistente Principale

PREFETTO DI PADOVA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Padova 07/03/2016



IL CANCELLIERE
(Andrea Luiso)

IL CANCELLIERE

Sent. N. 290/16
 R. G. N. 4924/15
 Rep: N. 1
 Cron: N. 2682/16



REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Cecilia Bagni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella controversia civile iscritta al n° 4924 del Reg. Gen. dell'anno 2015 promossa
 con ricorso depositato il 12 agosto 2015

da

elettivamente domiciliato in Onè di Fonte (TV), Via
 Asolana n°51 presso e nello studio dell'avv. Gino Zambianco del Foro di Treviso
 che lo rappresenta e difende in virtù di mandato steso in calce al ricorso

OPPONENTE

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PADOVA in persona del suo
 funzionario e/o legale rappresentante pro tempore

OPPOSTO


Oggetto: opposizione avverso ordinanza prefettizia

Causa passata in decisione all'udienza del 16 febbraio sulle seguenti conclusioni:

Per l'opponente:

“ Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, nel merito: accertata e dichiarata, per tutte le
 ragioni esposte in ricorso, l'illegittimità del provvedimento Prefettizio Prot.
 F.9348/15 Area II- Uff.Pat. del 15.06.2015 notificato il 13.07.2015, annullare e/o
 ridimensionare e comunque rideterminare, il medesimo, stante l'inutilizzabilità in
 sede penale dell'accertamento alcoolimetrico, con la conseguenza che, in mancanza
 di esso, potrà al massimo considerarsi provata, su base sintomatica, in sede penale
 sola la meno grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 C.d.S.,
 comma 2 lettera a) integrante una mera violazione amministrativa, comportante
 l'obbligatorietà dell'automatica rideterminazione, in ossequio al *favor rei* avente
 valenza costituzionale, delle sanzioni accessorie, applicate in via cautelare con il

CB



provvedimento impugnato, alla luce del principio di diritto: "la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo di sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione s'dell'art.114 disp. Att. C.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt.180 e 182 comma 2, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo (Cass. pen. Sez. un. N.5396/2015, cit.). In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali".


Per l'opposta:

"Salve ulteriori istanze e controdeduzioni, si chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 12 agosto 2015 il sig. _____ si opponeva all'Ordinanza Prot.n° F.9348/15 Area II- Uff.Pat. del 15.06.2015 notificato il 13.07.2015 con la quale l'Ufficio Territoriale del Governo di Padova, ordinava, in via provvisoria, la sospensione della patente per anni uno a seguito della violazioni contestatigli dai Carabinieri di Camposampiero (PD) in data 05.06.2015 per aver violato l'art.186 comma 2 lettera c) del C.d.S., alla guida del veicolo targato _____

Assumeva l'opponente l'illegittimità del verbale impugnato per nullità dei vari provvedimenti disposti in via cautelare con il provvedimento impugnato e per tali motivi, chiedeva l'accoglimento del ricorso.



Con decreto del 3 settembre 2015 il Giudice di Pace fissava l'udienza di discussione per il 19 novembre 2015, ordinando all'Autorità che aveva emesso il provvedimento opposto di depositare, almeno dieci giorni prima della suddetta udienza, copia degli atti e della notificazione e/o contestazione.

In data 2 ottobre 2015 la Prefettura di Padova si costituiva in giudizio depositando memoria e documenti chiedendo il rigetto del ricorso.

Successivamente, all'udienza del 19 novembre 2015, comparivano il ricorrente personalmente e l'avv.to Zambianco, il quale contestava le modalità di accertamento

+390498236620

della violazione utilizzate dai Carabinieri di Camposampiero ed, in subordine, chiedeva termine per produrre certificazione medica.

Nessuno compariva per parte resistente, benché ritualmente citata.

Il Giudice concedeva il termine richiesto ed aggiornava il procedimento all'udienza del 16.02.2016, per i medesimi incombenti.

Nessuno compariva per parte resistente, benché ritualmente citata.

Successivamente all'udienza del 16 febbraio 2016 erano presenti il ricorrente personalmente e l'avv.to Zambianco il quale dimetteva certificazione medica rilasciata dall'Unità Operativa Autonoma per le Tossicodipendenza dell'ULSS 15 Alta Padovana, rilasciata in data 30.12.2015 per attestare che il sig. è stato seguito per monitorare il consumo di alcol, e tutti gli accertamenti hanno dato esito negativo escludendo dipendenza dallo stesso e chiedeva l'accoglimento, anche parziale del ricorso.

Questo giudicante senza necessità di ulteriore attività istruttoria decideva la causa dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Nel periodo dal 18.11.2015 al 21.12.2015 il sig. si è sottoposto agli accertamenti medici che hanno dato esito negativo, come da documento in atti rilasciati dall'ULSS 15 Alta Padovana.

Per detto fatto, valutato anche unitamente al grado di ebbrezza alcolica accertata in data 05.06.2015, si ritiene che il periodo di sospensione già scontato dalla ricorrente dal 13.07.2015 al 16 febbraio 2016 possa essere ritenuto congruo e/o sufficiente come sanzione accessoria inflitta, considerato che il livello di tasso alcolemico accertato era di 1,60, e quindi prossimo al limite di cui alla più lieve violazione dell'art.186 comma 2

+390498236620

lettera b) del C.d.S.

Questo giudice pertanto, avendone facoltà, conferma parzialmente il provvedimento opposto limitatamente al periodo di sospensione della patente già sofferto

Il suesposto motivo, deve ritenersi assorbente tutti gli altri motivi adottati dal ricorrente.

Nulla per le spese considerata la controvertibilità della materia oggetto del contendere.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:

- 1) accoglie parzialmente il ricorso
- 2) conferma il provvedimento opposto, l'ordinanza Prot.n F9348/15 Area III Uff. Sosp. Pat. limitando il periodo di sospensione della patente di guida al già sofferto.
- 3) ordina la restituzione della patente di guida al sig. Paluan Stefano.
- 3) compensa le spese;
- 4) del che ne si da lettura in data odierna.

Così deciso in Padova li, 16 febbraio 2016

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 7 MAR 2016

IL CANCELLIERE
(Andrea Lulao)



IL GIUDICE DI PACE
Avv. Cecilia Bagni